



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM PADOVA

Imprese insieme

tuttoASCOM

ANNO X—N. 4 MESE LUGLIO 2014



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM PADOVA

Speciale Agenti



F.N.A.A.R.C.
Federazione Nazionale Associazioni
Agenti e Rappresentanti
di Commercio


IL SALUTO DEL PRESIDENTE CARLO TREVISAN

Cari amici e colleghi,

È iniziato il secondo semestre di quest'anno che sta rivelando la persistenza di una crisi che rende difficoltosa la ripresa.

Noi del Consiglio Fnaarc di Padova, nel contesto dei compiti che ci sono affidati sul territorio, abbiamo dato seguito al programma elaborato quest'anno con la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale nel comparto lingue ed informatica e abbiamo proseguito nel favorire, tramite il nostro ufficio di segreteria, la piena assistenza ai colleghi in difficoltà ed alle prese con problematiche di varia natura con le Ditte Preponenti.

Tramite la nostra presenza nei vertici nazionali ci siamo fatti promotori di sollecitazioni alla presidenza nazionale



di mantenere molta attenzione nella gestione dell'Enasarco sensibilizzando i nostri rappresentanti a farsi carico di una particolare cura per evitare il diffondersi di forme di discredito del nostro Ente di presidenza che costituisce un patrimonio da salvaguardare.

Come descritto altrove in questo opuscolo in realtà

gran parte di voci allarmistiche di discredito dell'Enasarco si sono rivelate in buona parte infondate, confermando che l'Ente gode di buona salute.

A confortarci in questo anche la diretta voce del Direttore Generale Enasarco dr. Bravi che è intervenuto al convegno da noi organizzato il 24 maggio 2014 dal titolo "Le prospettive dell'Agente di Commercio nel mercato globalizzato". Ringrazio tutti della preziosa collaborazione e partecipazione e conto ancora sul vostro sostegno per migliorare ulteriormente la nostra funzione.

Un cordiale saluto e un augurio di buone ferie.

Carlo Trevisan

STUDI DI SETTORE: ANOMALIE E CASSETTO FISCALE

Con il Comunicato stampa del 5 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate ha informato che le comunicazioni di anomalia in merito agli studi di settore degli iscritti a **Entratel e Fisconline** saranno segnalate nel **Cassetto fiscale**. Si ricorda che il Cassetto fiscale è un servizio che consente agli utenti abilitati (Fisconline ed Entratel) di consultare le proprie informazioni fiscali. Dal 5 giugno 2014 poi, per garantire la ricezione delle

comunicazioni in forma veloce e sicura, i contribuenti registrati ai servizi telematici che sono destinatari di una comunicazione di anomalia riceveranno, laddove abbiano chiesto di ricevere un "avviso", una email o un sms, ai recapiti registrati, con cui l'Agenzia li invita ad accedere al proprio cassetto fiscale per prenderne visione. Accedendo al Cassetto fiscale, i contribuenti potranno visualizzare le comunicazioni delle anomalie rilevate

nei dati degli studi di settore compilati per il triennio 2010-12. La comunicazione è trasmessa via Entratel anche all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2012. I soggetti interessati potranno fornire chiarimenti o precisazioni tramite "Comunicazioni anomalie 2014", l'apposito software adottato dall'Agenzia delle Entrate.

ENASARCO: LE CAMPAGNE DIFFAMATORIE SONO INFONDATE E STRUMENTALI

Lo confermano i dati dell'ultimo bilancio consuntivo 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Enasarco** che si è chiuso con un utile di 101 milioni di euro. Il 2013 è stato un anno in cui la governance degli investimenti finanziari della Fondazione è stata ristrutturata introducendo, attraverso un nuovo regolamento, un sistema di responsabilità "autonome distinte ed incrociate".

Lo stesso Direttore Generale di fresca nomina **Dr. Carlo Bravi** ha evidenziato che il Regolamento per le risorse finanziarie di cui è stata dotata la Fondazione (unica cassa di previdenza che opera in tale modo) va ad inserirsi nell'ambito di un più ampio sistema di regole e di procedure che essa si è autoimposta, con l'obiettivo di incrementare il grado di trasparenza ed efficacia

dei controlli interni, soprattutto con riguardo agli investimenti.

Il primo intervento di questa complessiva autoriforma ha riguardato la maggiore efficienza ed efficacia dei processi e dei servizi offerti dalla Fondazione, con la Carta dei servizi e la revisione della polizza agenti. Ma il restyling ha riguardato anche una riorganizzazione interna della Fondazione, con la definizione del nuovo organigramma e delle relative funzioni e responsabilità.

Ma stiamo ai numeri che parlano da soli. Nonostante la crisi Enasarco conferma una tenuta finanziaria, "tale da assicurare la stabile e duratura erogazione delle pensioni attuali e di quelle che gli agenti in attività stanno maturando".

Il flusso contributivo ha fatto registrare nel 2013 "una significativa

crescita, consolidando un positivo incremento rispetto al 2012, pari a circa 42 milioni di euro". Aumenti anche per i contributi dell'assistenza: circa 8 milioni di euro in più rispetto al 2012. I contributi previdenziali sono ammontati a 862 milioni di euro, rispetto agli 820 del 2012, mentre la spesa per pensioni è cresciuta del 3,5%.

Il patrimonio netto della **Fondazione Enasarco**, per effetto dell'utile realizzato è pari a 4.349 milioni di euro contro i 4.248 milioni del 2012. La gestione finanziaria ordinaria evidenzia, a sua volta, un saldo positivo di 27 milioni di euro.

Tutti dati positivi che chiaramente contrastano in modo palese con la campagna denigratoria e allarmistica divulgata da vari canali di informazione.

IL PROCACCIATORE D'AFFARI

Il contratto di procacciatore d'affari non è disciplinato specificamente da norme di Legge, essendo un contratto atipico i cui contenuti sono definiti dalle parti. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il contratto di agenzia si qualifica per la continuità e la stabilità dell'agente il quale, non limitandosi a raccogliere episodicamente ordinazioni, promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale (Cassazione 23 luglio 2012 n. 12776). La Suprema Corte ha sempre enfatizzato gli elementi della continuità e della stabilità della prestazione che non esauriscono la loro portata in una dimensione solo temporale comprendendo la professionalità dell'agente di commercio, ritenuta indispensabile dalla Legge (D.Lgs. n. 59/2010) per poter esercitare questa attività.

Insieme alla stabilità, elementi essenziali del contratto di agenzia sono poi l'attività di promozione, la zona (e/o gruppo di clienti), il compenso. Elemento naturale ma non essenziale è l'esclusiva. La forma scritta non ha invece valore sostanziale ma è solo mezzo di prova dell'esistenza del rapporto e dei suoi contenuti. Il procacciatore d'affari, invece, è il soggetto il quale episodicamente raccoglie ordinativi dai

clienti senza alcun obbligo a svolgere attività di promozione, senza alcuna esclusiva, senza prendere parte al momento in cui viene assunto o formalizzato un impegno e quindi anche senza alcun diritto, ove non previsto in un contratto, addirittura al compenso. Inutile parlare delle altre garanzie previste dalla Legge e dagli AEC. Non dovrebbe esserci quindi alcuna possibilità di confusione fra il contratto di agenzia e quello, atipico, del procacciatore d'affari. In effetti nessuna possibilità di confusione esiste ove siano chiari gli accordi delle parti ed ove l'attività in concreto svolta risponda agli accordi presi avuto riguardo alle distinzioni sopra indicate. Qual è il motivo per cui si fa abuso del ricorso alla figura del procacciatore d'affari?

Se ne fa abuso perché stipulando un contratto di procacciatore d'affari ma chiedendo nel contempo l'adempimento di obblighi che sono invece propri solo dell'agente di commercio si ottiene il risultato di non versare i contributi Enasarco; non corrispondere le indennità di fine rapporto; non rispettare la malattia dell'agente; non avere l'obbligo di tutelare la gravidanza; non essere obbligati a riconoscere il preavviso, sia come periodo predeterminato di lavoro sia come pagamento dell'indennità sostitutiva; non avere l'obbligo di riconoscere né il diritto di esclusiva (comunque facoltativo anche

per l'agente) né di pagare le provvigioni su clienti acquisiti precedentemente, come invece previsto dall'art. 1748 c.c.. Così si vede bene perché, specialmente ai giovani, si fa sottoscrivere un contratto di procacciatore d'affari e poi si richiede l'attività di agente. Ma a dimostrazione del fatto che il contratto di procacciamento sia, in ragione della sua totale aleatorietà e volatilità, addirittura inesistente basta la considerazione più semplice e banale del mondo: si è mai vista un'azienda, industriale o commerciale, che pianifichi la propria politica di vendita affidandosi a soggetti, di nessuna certificata competenza professionale, i quali non hanno alcun obbligo, si ripete alcun obbligo, di cercare clienti e che di tanto in tanto trasmettono un ordine solo quando gli capita fra le mani? S

e si ritiene che esista un'azienda industriale o commerciale che possa operare in questo modo, allora si può anche sostenere che esistono i procacciatori d'affari, ma se ciò è - come in effetti è - impossibile solo da pensare, allora diciamo che ricorrere alla figura del procacciatore d'affari significa da un lato violentare lo stato di bisogno in particolar modo di giovani che, pur di lavorare, soggiacciono a qualsivoglia vessazione e dall'altro frodare gli istituti previdenziali e porre in essere un atto che è comunque illegale.